



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

ATTO N. 341

Ord. N. 20

Prot. N. 18203

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017

IL SINDACO

PREMESSO che:

- quest'anno la tradizionale manifestazione di *Ferentino* è organizzata dalla amministrazione comunale ricade nei giorni 14-15-16-17 settembre 2017
- in tale periodo ricade altresì la tradizionale festività civile e religiosa del SS.Crocifisso e precisamente nei giorni 13 e 14 settembre 2017
- per entrambe le citate manifestazioni la città accoglierà numerosi turisti e fedeli dall'intera provincia, nonché il popolo ferentinate non residente per motivi di lavoro o di studio;
- nell'ambito delle politiche di animazione nel territorio del Comune di Ferentino, trovano spazio le iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;
- tali iniziative, nel periodo interessato da entrambe le manifestazioni sopra indicate, prevedono la frequentazione di una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando talvolta, come accertato, disagio ai cittadini del luogo e ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico e in parchi e aiuole;

CONSIDERATO che, in particolare, l'area urbana identificata in Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Via Consolare, Porta S. Agata, Via Antiche Terme, Via Sabina, Via S. Agata, zona Santa Lucia, via Casilina località S. Agata, Viale Bartoli, Via Garibaldi, Largo don Guanella, situata nel cuore del centro storico della città, in occasione dello svolgimento di precedenti analoghe manifestazioni, che hanno richiamato un ingente flusso di persone, soprattutto in orario serale e notturno, è stata oggetto di richieste d'intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi, risse ed altri comportamenti che creano nocimento alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTE inoltre sia la direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 emanata in data 07 giugno 2017 dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sia le circolari esplicative successive, debitamente trasmesse ai Sindaci dal Prefetto di Frosinone, con le quali sono state delineate le misure di safety e security da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

ATTESO CHE le predette circolari stabiliscono che in occasione di manifestazioni pubbliche che presentano particolari profili critici, debbano essere previste specifiche misure di safety con un surplus di attenzioni e cautele;

CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni sopra indicate, si ritiene necessario adottare alcune delle misure di safety indicate nei citati provvedimenti ministeriali, in quanto nel periodo dei festeggiamenti civili e religiosi le località interessate agli spettacoli e manifestazioni sono



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

generalmente molto affollate, sia dalla popolazione residente che da quella dei paesi limitrofi e, pertanto, appare opportuno, pur trattandosi di manifestazioni note e ricorrenti, garantire la pubblica incolumità con un surplus di misure;

DATO ATTO che tra le misure di safety individuate nella direttiva emanata dal Capo della Polizia vi è la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, in quanto possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO che:

- l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;
- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni, oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbani, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando oltretutto l'esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

RITENUTO che, in occasione di entrambe le tradizionali e consolidate manifestazioni, sia necessario **prevenire in ogni modo il verificarsi di fenomeni di insicurezza e degrado;**

RITENUTO dover adottare la presente ordinanza, quale misura di prevenzione per la pubblica e privata incolumità;

VISTI gli artt. 50, ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.», nonché l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

Visto l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 13/09/2017 ed il 18/09/2017, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

1. E' vietata, **in tutto il territorio comunale**, la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi contenitore **dalle ore 01:30 alle ore 06:00 dei giorni 14-15-16-17-18 settembre c.a.**
2. E' vietato comunque, **dalle ore 15:00 alle successive ore 06:00 dei giorni 13-14-15-16-17 settembre c.a. nell'area urbana di cui alle manifestazioni indicate in premessa** (Piazzale Collepero, Via G. Marconi, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Via Consolare, Porta S. Agata, Via Antiche Terme, Via Sabina, Via S.Agata, zona Santa Lucia, via Casilina località S.Agata, Viale Bartoli, Via Garibaldi, Largo don Guanella), il consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi.
3. Gli alcolici e le altre bevande dovranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica e le bottiglie e/o le lattine dovranno essere trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione sul sito Istituzionale del Comune di Ferentino e che sia subito trasmesso al Prefetto di Frosinone, al Comando di Polizia Locale di Ferentino, al Comando dei Carabinieri di Ferentino, al Servizio A.S.L., nonché agli operatori commerciali assegnatari di posteggio che effettuano la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non.

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone per gli aspetti di specifica competenza. Viene inoltre trasmessa al prefetto della Provincia di Frosinone per l'adozione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento

Ferentino, 07/09/2017

 **IL SINDACO**
Antonio Pompeo